

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco - Presidente -
Dott. SAMBITO Maria G.C. - rel. Consigliere -
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi - Consigliere -
Dott. MELONI Marina - Consigliere -
Dott. CIGNA Mario - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27223-2010 proposto da:

ELETTROCANTINI DI CANTINI ROBERTO & C. SRL, elettivamente
domiciliato

in ROMA VIA SAN BASILIO 72, presso lo studio dell'avvocato PINGUE
FILIPPO, rappresentato e difeso dall'avvocato CORDEIRO GUERRA ROBERTO
giusta delega a margine;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI GROSSETO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 40/2010 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,
depositata il 22/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/11/2012 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FIMIANI Pasquale, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La CTR della Toscana, con sentenza n. 40/35/10, depositata il 22.6.10, confermando la decisione della CTP di Grosseto, ha rigettato il ricorso proposto dalla S.p.A. Elettrocantini di Cantini Roberto & C.;

C. avverso la cartella di pagamento relativa alla TARSU, per l'anno 2003. I giudici d'appello hanno ritenuto che: a) la richiesta di disapplicazione della Delib. Comunale di approvazione della Tariffa di smaltimento dei rifiuti - pur consentita al giudice tributario - non poteva essere disposta, non riscontrandosi vizi di legittimità nell'atto che si limitava ad adeguare la Tariffa del 1998, in base di coefficienti e specifici indici di produttività; b) l'incremento dei costi era attestato dal Servizio Ambiente del Comune, e sorreggeva, pur con motivazione implicita, l'adozione della percentuale minima di deduzione della quota relativa all'attività di spazzamento.

Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso la Società contribuente affidato a due motivi. Il Comune di Grosseto non ha depositato difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 61, 65 e 69, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente lamenta che, nel ritenere rispettato il procedimento di determinazione delle Tariffe, in virtù del mero richiamo a quelle pregresse, salvo l'incremento in ragione del costo, la CTR non ha considerato che le disposizioni invocate costituiscono lex specialis rispetto al principio generale di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 3, ed impongono ai Comuni non solo di stabilire le tariffe unitarie per tipologia immobiliare e l'ammontare della spesa stimata per il servizio, ma, anche, di darne analitico conto, onde evitare che il gettito complessivo della tassa superi il costo di esercizio del servizio, ed assicurare che gli indici qualitativi-quantitativi, indicati dall'art. 65, comma 2, del citato decreto, "siano aggiornati anno per anno e, conseguentemente, siano capaci di riflettere la reale evoluzione della realtà economico- produttiva locale". Sotto altro profilo, prosegue la ricorrente, i giudici

d'appello hanno ritenuto corrette le tariffe dell'anno 2003, senza neppure visionare gli atti allegati alla Delib. che le ha approvate, avendo il Comune prodotto allegati relativi ad anni d'imposta diversi da quello oggetto della cartella impugnata.

Il motivo è infondato. Questa Corte (Cass. n. 22804 del 2006, ord. n. 26132 del 2011) ha, già, affermato il principio secondo cui non è configurabile alcun obbligo di motivazione della Delib. Comunale di determinazione della tariffa di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 65, poichè la stessa, al pari di da qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta - anche se determinabile ex post - di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili ai sensi degli artt. 62 e 63. Peraltro, va rilevato che la CTR non ha ravvisato ragioni sufficienti per disapplicare la Delib., avendola ritenuta, in concreto, motivata: a) quanto ai rapporti stabiliti tra le varie tipologie di immobili, con riferimento a quelli già elaborati nelle Delib. della GM e del Consiglio Comunale del 1998, i cui dati sono, poi, "transitati" (id est recepiti) nelle Delib. relative agli anni successivi, b) quanto alla determinazione del costo base del servizio, in relazione alle variazioni intervenute negli anni, come attestate del Servizio Ambiente del Comune, cui la Delib. rinviava e che costituiva fonte "consultabile da ogni interessato". Ne consegue che la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 69 non è ravvisabile, mentre la supposta incongruenza nella ricostruzione del contenuto della Delib., per non esser stati visionati gli atti ad essa allegati, è questione che non attiene all'esatta interpretazione delle norme invocate, e non è, perciò, denunciabile mediante il vizio dedotto.

Col secondo motivo si deduce il difetto di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per avere la sentenza impugnata "motivato in maniera del tutto insufficiente e, anzi contraddittoria, rispetto all'eccezione proposta dalla società in merito alle modalità di determinazione del costo di esercizio del servizio", in particolare, in merito alla scelta, contenuta nella Delib. della GM, di dedurre dal costo complessivo dei servizi un importo pari al 5%, per l'attività di spazzamento "in assenza del benchè minimo appiglio documentale" e senza considerare che l'aumento delle tariffe era stato deliberato proprio per coprire l'intero costo del servizio.

Il motivo è, in parte, infondato ed, in parte, inammissibile. La CTR ha dato conto, in modo sufficiente, delle ragioni della percentuale di deduzione, desumendola dal tenore complessivo dell'atto, e la relativa esegesi non è stata impugnata per violazione delle regole di ermeneutica, mentre i rilievi che si rivolgono alla, supposta, mancata motivazione della determinazione della percentuale da parte del Comune non riguardano la motivazione della sentenza (e ricadono sull'obbligo di motivazione dell'atto, oggetto del primo motivo); la dedotta contraddittorietà è riferita, in modo inammissibile a proposizioni della sentenza, da una parte, e dell'atto, dall'altra, ed è, perciò, priva di rilevanza, essendo il vizio predicabile, solo, in relazione a parti interne alla sentenza stessa.

Il ricorso va, in definitiva, rigettato. Non va provveduto sulle spese, in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2013